



PROVINCIA DI TERAMO

VI SETTORE

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO PER LA **“TENUTA DELL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI** **DI COSE PER CONTO DI TERZI”**

(legge 6 giugno 1974, n° 298 – d. lgs. 22 dicembre 2000, n° 395)

*TESTO VIGENTE ALL’ESITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO
PROVINCIALE NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2006 CON DELIBERAZIONE N°90*

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA

“TENUTA DELL’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI”

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag. 5
Art. 2	Fonti normative	pag. 5
Art. 3	Imprese tenute ad iscriversi all’Albo	pag. 6
Art. 4	Tipologie di iscrizione	pag. 6

TITOLO II

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Art. 5	Requisiti per l’iscrizione con limiti	pag. 7
Art. 6	Requisiti per l’iscrizione senza limiti	pag. 7
Art. 7	Requisito dell’onorabilità	pag. 7
Art. 8	Riacquisto del requisito dell’onorabilità	pag. 7
Art. 9	Mancata presentazione della denuncia dei redditi d’impresa	pag. 8
Art. 10	Requisito della capacità finanziaria	pag. 8
Art. 11	Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria	pag. 8
Art. 12	Requisito dell’idoneità professionale	pag. 9
Art. 13	Contributo per l’iscrizione all’Albo	pag. 9

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE

Art. 14	Esami per il conseguimento dell’idoneità professionale	pag. 10
Art. 15	Commissione d’esame	pag. 10
Art. 16	Domanda d’esame	pag. 11
Art. 17	Requisiti per l’ammissione all’esame	pag. 12
Art. 18	Sessioni d’esame	pag. 12
Art. 19	Programma d’esame	pag. 13
Art. 20	Prove d’esame	pag. 13
Art. 21	Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d’esame	pag. 13
Art. 22	Convocazioni ed esclusioni dagli esami	pag. 14
Art. 23	Commissione d’esame – Norme di funzionamento	pag. 14

Art. 23 bis	Rilascio dell'attestato	pag. 15
Art. 24	Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami	pag. 15

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 25	Istanza di iscrizione all'Albo	pag. 16
Art. 26	Commissione consultiva	pag. 17
Art. 27	Compiti della Commissione consultiva	pag. 18
Art. 28	Modulistica	pag. 18
Art. 29	Termini dei procedimenti	pag. 19
Art. 30	Comunicazione circa l'avvenuta iscrizione all'Albo	pag. 19
Art. 31	Iscrizione nel Registro delle imprese	pag. 19

TITOLO V

DIREZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 32	Direzione dell'attività di trasporto	pag. 20
Art. 33	Comunicazione del preposto alla direzione dell'attività di trasporto	pag. 21

TITOLO VI

VERIFICHE ED ADEGUAMENTI

Art. 34	Verifiche	pag. 22
Art. 35	Adeguamenti ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale	pag. 22

TITOLO VII

PERDITA DEI REQUISITI

Art. 36	Perdita dell'onorabilità	pag. 24
Art. 37	Perdita della capacità finanziaria	pag. 25
Art. 38	Perdita dell'idoneità professionale	pag. 26

TITOLO VIII

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 39	Proseguimento provvisorio dell'attività	pag. 27
Art. 40	Proseguimento definitivo dell'attività	pag. 28
Art. 41	Variazioni	pag. 28
Art. 42	Continuità di iscrizione all'Albo	pag. 29
Art. 43	Trasferimenti di sede	pag. 31

**TITOLO IX
SANZIONI**

Art. 44	Sanzioni disciplinari	pag. 33
Art. 45	Sanzioni pecuniarie	pag. 35
Art. 45 bis	Termine delle procedure sanzionatorie	pag. 35

**TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46	Accesso agli sportelli	pag. 36
Art. 47	Notifica dei provvedimenti	pag. 36
Art. 48	Norme di rinvio	pag. 36
Art. 49	Adeguamento normativo	pag. 36
Art. 50	Entrata in vigore ed efficacia	pag. 37

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 (di seguito per brevità denominato Albo) nonché la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale che abilita alla direzione di imprese di trasporto di merci su strada, le cui competenze sono state attribuite alle Province dall'art. 105 comma 3 rispettivamente lett. h) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - In particolare la tenuta dell'Albo comporta le seguenti attribuzioni:

- a) ricevere ed istruire le domande di iscrizione all'Albo;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo;
- d) esercitare le funzioni relative all'effettuazione degli esami per il conseguimento della idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi, in campo nazionale ovvero nazionale ed internazionale;
- e) irrogare le sanzioni disciplinari e pecuniarie;
- f) esercitare ogni altro compito previsto dal presente regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

3 - Contro i provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali e, in particolare, ricorso al TAR Abruzzo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza o notificazione dell'atto.

4 - La gestione dell'Albo viene effettuata anche tramite il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la registrazione presso il suddetto C.E.D. dei dati relativi alle iscrizioni all'Albo vale anche quale adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298 nei confronti del Comitato Centrale di cui all'articolo 2 della medesima legge 298/74.

5 - La pubblicazione dell'albo nazionale è di competenza del Comitato Centrale, come stabilito dall'articolo 28 della legge 298/74. La Provincia di Teramo provvede, con cadenza almeno annuale, a pubblicare all'albo pretorio, e comunque a rendere disponibile, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo a decorrere dal 01/01/2002.

6 - Le modalità di applicazione, l'entrata in vigore e l'efficacia del presente regolamento e delle sue singole parti sono regolati dagli articoli 50 e 54.

Art. 2

Fonti normative

1 - La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- direttive e regolamenti dell'Unione europea;

- decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche e relativi D.P.R. di attuazione;
- D.M. 28/04/2005 n.161
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche);
- altre norme vigenti (non incompatibili con le disposizioni sopra richiamate nonché con il presente regolamento) ed in particolare i decreti e le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei trasporti e della navigazione).

Art. 3

Imprese tenute ad iscriversi all'Albo

1 - Sono tenute ad iscriversi all'Albo tutte le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi, verso corrispettivo, con veicoli immatricolati ad "uso di terzi" aventi la sede unica, principale o secondaria in un comune della provincia di Teramo.

2 - I veicoli devono essere idonei al trasporto di cose ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Tipologie di iscrizione

1 - Ai fini del presente Regolamento si distinguono due diverse tipologie di iscrizione all'Albo:

- a) iscrizione che consente l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi) disposto con Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti; detta iscrizione è detta "con limiti";
- b) iscrizione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, con almeno un autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi) disposto con Regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; detta iscrizione è detta "senza limiti".

2 - Le imprese già iscritte all'Albo possono chiedere di estendere l'iscrizione con limiti alla iscrizione senza limiti, dando prova del possesso degli ulteriori requisiti prescritti per tale tipo di iscrizione e previo versamento, in favore della Provincia di Teramo, di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

TITOLO II

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione con limiti

1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo con limiti devono dimostrare di possedere soltanto il requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione senza limiti

1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo senza limiti devono soddisfare, oltre al requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 7, anche quello della capacità finanziaria e della idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 12.

Art. 7

Requisito dell'onorabilità

1 - Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000, le imprese di trasporto di cui all'articolo 3 soddisfano il requisito dell'onorabilità se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige l'attività di trasporto di imprese iscritte all'Albo senza limiti, anche da tutte le seguenti persone:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona non sussiste o cessa di sussistere nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

3 - In capo alla persona che dirige l'attività di trasporto il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere, oltre che nei casi previsti dal comma precedente, anche nel caso di violazioni degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2 lettera f) dell'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. 395/2000, commesse da egli stesso ovvero dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile ad istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. In particolare l'omessa vigilanza può avvalorarsi nel caso in cui, in seguito a pregresse violazioni di cui al presente comma, colui che dirige l'attività di trasporto non ha provveduto formalmente a richiamare il lavoratore dipendente.

Art. 8

Riacquisto del requisito dell'onorabilità

1 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona è riacquisito ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

Art. 9

Mancata presentazione della denuncia dei redditi d'impresa

1 - La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi d'impresa, prevista dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000, non comporta il venir meno del requisito dell'onorabilità.

Art. 10

Requisito della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2 - I rimorchi ed i semirimorchi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo della capacità finanziaria.

3 - Il requisito della capacità finanziaria di cui al punto a) del comma precedente deve sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; il requisito stesso di cui al punto b) del comma precedente, deve sussistere al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

4 - Il requisito della capacità finanziaria deve permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 11

Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria

1 - Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la presentazione dei conti annuali dell'impresa interessata ove esistano, dei fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, di tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata, dei costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni, del capitale di esercizio; per la valutazione dei suddetti documenti ai fini della sussistenza del requisito di cui trattasi, il competente ufficio dell'Ente, oltre al parere della Commissione di cui all'articolo 26, ove istituita, potrà ricorrere anche al parere di consulenti esterni; l'ufficio potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella fornita dall'interessato ed in tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data in cui detta documentazione sarà fornita; è comunque facoltà dell'interessato produrre, a corredo della documentazione di cui sopra, certificazione sottoscritta da un dottore commercialista, attestante il possesso della capacità finanziaria.

b) Mediante un'attestazione di affidamento rilasciata unicamente da imprese che esercitano attività bancaria con l'indicazione specifica delle varie forme tecniche di affidamento ed i relativi importi; l'attestazione deve essere rilasciata conformemente al modello di cui all'art. 21 del decreto legislativo 395/2000; tale attestazione deve essere unica, datata e sottoscritta da persona di cui si specificano cognome, nome e qualifica o carica rivestita nonché redatta su carta intestata delle predette imprese; non è ammesso comprovare la capacità finanziaria attraverso la somma di più attestazioni anche se rilasciate dal medesimo soggetto; nel caso in cui occorra dimostrare un aumento della capacità finanziaria occorre fornire un'unica attestazione, come sopra indicato, in sostituzione delle precedenti e per l'importo complessivo.

2 - Le imprese bancarie che rilasciano l'attestato di cui al punto b) del comma precedente, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni, ovvero entro il diverso termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 395/2000, dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza; restano salvi gli adempimenti a carico delle imprese di trasporto ai sensi dell'articolo 37.

3 - L'ufficio competente dell'Ente può affidare uno studio a consulenti esterni per individuare dei criteri certi e predefiniti, quali parametri o indici di bilancio, al fine di rendere trasparenti, imparziali ed uniformi le valutazioni circa la sussistenza del requisito di cui trattasi. Detto studio sarà messo a disposizione della Commissione di cui all'art. 26, la quale potrà tenerne conto ai fini della formulazione del proprio parere.

Art. 12

Requisito dell'idoneità professionale

1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 395/2000 le imprese che si iscrivono all'Albo senza limiti o che estendono la propria iscrizione da limiti a senza limiti, devono possedere il requisito dell'idoneità professionale.

2 - Tale requisito è soddisfatto se è posseduto dalla persona che dirige l'attività di trasporto.

3 - Il requisito dell'idoneità professionale viene conseguito per esame ai sensi dell'articolo 14.

Art. 13

Contributo per l'iscrizione all'Albo

1 - Il competente ufficio dell'Ente provvede alla ricezione, archiviazione e registrazione presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei versamenti effettuati dalle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 63 della legge 298/74.

2 - La registrazione di cui al comma precedente vale quale comunicazione delle imprese inadempienti al Comitato centrale ed al Comitato provinciale di Teramo, di cui all'articolo 2 della legge 298/74, nonché nei confronti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

3 - La Provincia provvede, altresì, a sospendere, previa diffida, l'iscrizione dall'Albo delle imprese inadempienti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 298/74.

TITOLO III CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 14

Esami per il conseguimento della idoneità professionale

- 1 - Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi, sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2 - Il titolo professionale di cui al comma precedente si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 395/2000.
- 3 - Il titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi costituisce requisito dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi di imprese iscritte all'Albo che intendono esercitare l'attività con veicoli senza limiti di massa complessiva a pieno carico e/o di portata.
- 4 - Esistono due diverse tipologie di idoneità professionale:
 - A) nazionale, altrimenti detta di tipo "A" ;
 - B) internazionale, altrimenti detta di tipo "B".
- 5 - L'idoneità professionale di tipo "A" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.
- 6 - L'idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.
- 7 - L'idoneità professionale di tipo "B" comprende dunque l'idoneità professionale di tipo "A".
- 8 - Il competente ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 23 bis, previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo seguente.
- 9 - Coloro che sono già titolari dell'idoneità professionale di tipo "A", anche se conseguito a domanda sulla base della normativa previgente, e volessero conseguire l'idoneità valida anche in campo internazionale, devono svolgere l'esame di cui all'articolo 20.

Art. 15

Commissione d'esame

- 1 - Viene istituita la Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi.
- 2 - Della Commissione fanno parte:
 - a) un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. 6 - Ufficio provinciale di Teramo, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale e che risulti abilitato alla effettuazione degli esami di guida di categoria "C";
 - b) due esperti in materie giuridico-economiche;
 - c) un funzionario appartenente al corpo della Polizia Provinciale o ad altro organo di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche;

d) tre rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Teramo.

3 - I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.

4 - La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

5 - Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione nonché al Presidente ed al segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri.

6 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7 - In ogni caso la commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 16

Domanda d'esame

1 - Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di cose per conto di terzi deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio.

2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale di tipo A (nazionale) ovvero di tipo B (nazionale ed internazionale) o, in quanto titolare dell'idoneità professionale di tipo "A", se intende conseguire l'idoneità valida anche in campo internazionale.

3 - La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

4 - Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione.

5 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia; soltanto in caso di assenza per malattia, debitamente documentata da certificato medico, il versamento effettuato è valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva: occorrerà comunque produrre nuova istanza.

Art. 17

Requisiti per l'ammissione all'esame

1 - I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
- e) avere la residenza anagrafica in provincia di Teramo ovvero avere nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

2 - I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la produzione delle domande prevista in ciascun bando.

3 - L'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese per almeno cinque anni, costituisce ulteriore requisito che da diritto soltanto ad una valutazione delle prove più favorevole come indicato all'articolo 21 comma 4. Ovviamente, qualora l'esperienza è limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la valutazione delle prove più favorevole riguarderà soltanto l'esame per il conseguimento della idoneità professionale di tipo "A". In ogni caso l'impresa o le imprese dirette dovevano esercitare l'attività di trasporto senza limitazioni di massa complessiva a pieno carico e/o di portata.

4 - Per gli effetti del comma 3 l'esperienza ivi contemplata si considera: continuativa, se la direzione dell'attività di trasporto è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5 - L'esperienza di cui al comma 3 deve essere comprovata con idonea documentazione: non sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6 - La valutazione circa la sussistenza del requisito di cui al comma 3 è rimessa alla discrezionalità dell'ufficio competente dell'Ente.

7 - Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000.

Art. 18

Sessioni d'esame

1 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Servizio competente provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame.

2 - Ciascuna sessione è indetta con apposito bando predisposto dal competente Ufficio dell'Ente: nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

Art. 19

Programma d'esame

1 - L'esame verte sulle materie riportate nell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 concernenti esclusivamente il trasporto su strada di merci.

2 - Coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo "A", sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto nazionale.

3 - Coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo "B", sostengono le prove d'esame su argomenti riguardanti il trasporto nazionale e internazionale.

4 - Coloro che, in quanto titolari dell'idoneità professionale di tipo "A", hanno fatto richiesta d'esame per conseguire l'idoneità professionale valida anche in campo internazionale sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto internazionale.

Art. 20

Prove d'esame

1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 14 consiste in due distinte prove:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2 - Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale, ovvero nazionale ed internazionale ovvero solo internazionale.

3 - Per la prova di cui al comma 1 lett. a) la Commissione esaminatrice predispone quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la prova di cui al comma 1 lett. b) la Commissione esaminatrice predispone una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dal predetto Ministero.

4 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a quanto indicato nel comma precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 395/2000.

Art. 21

Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1 - Per ciascuna delle prove di cui all'articolo 20, comma 1, il candidato dispone di due ore.

2 - Per la valutazione di cui all'articolo 20, comma 1 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 20, comma 1 lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.

3 - L'esame è superato se il candidato ottiene:

- almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 20, comma 1 lett. a);
- almeno venti punti per la prova di cui all'articolo 20, comma 1 lett. b);
- un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4 - L'esame sostenuto da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 17 commi 3 e seguenti, hanno dato prova di esperienze direzionali, è superato se il candidato ottiene:

- almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 20, comma 1 lett. a);
- almeno sedici punti per la prova di cui all'articolo 20, comma 1 lett. b);
- un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Art. 22

Convocazioni ed esclusioni dagli esami

1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'articolo 18, comma 2. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione.

2 - I candidati non riceveranno alcun avviso di convocazione agli esami. Le informazioni circa l'ammissione alle prove, circa il giorno e il luogo e l'ora di svolgimento degli esami saranno pubblicate all'albo della Provincia di Teramo e sul sito www.provincia.teramo.it entro le date indicate nel Bando di cui l'art.18 comma 2.

3 - Il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto motivato, comunica ai candidati, presso gli stessi indirizzi indicati dai candidati medesimi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale non ammissione all'esame.

4 - Nell'eventualità i candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente Ufficio dell'Ente il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto delle presentazione della domanda.

Art. 23

Commissione d'esame – Norme di funzionamento

1 - Il Presidente della Commissione d'esame convoca la Commissione medesima almeno dieci giorni prima della data d'esame.

2 - La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti; a tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.

3 - Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati.

4 - Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

5 - Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto

in una riunione preliminare indetta dal dirigente del Servizio competente antecedentemente alla prima sessione d'esame.

Art. 23 bis

Rilascio dell'attestato

1 - L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del competente Ufficio della Provincia sulla base delle risultanze del verbale d'esame e su richiesta per iscritto dell'interessato.

2 - L'attestato è rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

3 - In ogni caso l'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

4 - Nell'ipotesi di richiesta di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia nonché idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.

5 - Nell'ipotesi di duplicato per deterioramento, alla domanda di cui al comma 3 dovrà essere allegato l'originale dell'attestato da duplicare e, se del caso, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito dell'idoneità professionale specificando, eventualmente, tutti i dati riportati sul documento deteriorato che non siano chiaramente leggibili.

Art. 24

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1 - E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Abruzzo per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 25

Istanza di iscrizione all'Albo

1 - La domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 va prodotta in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) ed alla stessa devono essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza del requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 7:

- una ulteriore marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), necessaria per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo;
- l'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa prevista per l'iscrizione all'Albo dall'art. 3 comma 141 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 22 di cui alla tariffa allegata al decreto del Ministro delle Finanze del 2 dicembre 1995 (per un importo di 168,00 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) da versarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Roma - Tasse Concessioni Governative");
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni sostitutive allegati;
- fotocopie del codice fiscale del titolare dell'impresa ed eventualmente del preposto alla direzione dell'attività di trasporto;
- certificazione o semplice visura della locale CCIAA per le imprese già iscritte nel relativo Registro oppure fotocopia dell'atto costitutivo per le società non ancora iscritte;
- delega, in carta semplice, se l'istanza viene presentata da persona diversa dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità del delegante.

2 - Nel caso in cui l'impresa intenda iscriversi all'Albo senza limiti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, vanno anche prodotte:

- l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalle competenti autorità al soggetto che dirige l'attività di trasporto, in originale o in semplice copia allegata a idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in copia conforme all'originale;
- la documentazione relativa al tipo di rapporto intercorrente tra il preposto alla direzione e l'impresa ed in particolare, se ne ricorre il caso, la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia del contratto e del libro matricola;
- la documentazione comprovante la capacità finanziaria.

3 - Alla domanda deve essere altresì allagata la attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo, per spese di istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4 - Sono soggette al pagamento di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale, le seguenti operazioni effettuate a domanda dell'impresa:

- Richiesta di ulteriore certificato di iscrizione;
- Sospensione dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- Riattivazione a seguito di sospensione
- Cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Art. 26

Commissione consultiva

1 - Il Presidente della Provincia ha la facoltà di istituire la Commissione consultiva prevista e prescritta nel punto 2) dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14/02/2002 recante *"Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. n. 112/98"*. A tal fine nomina con proprio decreto i rappresentanti effettivi e supplenti.

2 - Il competente dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria che saranno affidate ad un dipendente dell'ufficio.

3 - Della Commissione fanno parte i seguenti componenti:

- a) un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – ufficio provinciale di Teramo;
- b) un dottore commercialista, regolarmente iscritto all'ordine;
- c) un funzionario della Prefettura di Teramo;
- d) un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Teramo;
- e) un funzionario dell'Agenzia regionale per le entrate di Teramo;
- f) un rappresentante delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, individuata come maggiormente rappresentativa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Teramo.

4 - Ciascun Ente o organizzazione di cui al comma precedente designa all'uopo i propri rappresentanti effettivi e supplenti.

5 - Ad ogni componente della commissione, ed ai relativi supplenti, nonché al segretario ed al Presidente, spetta per ogni seduta di effettiva partecipazione, un gettone di presenza nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello stabilito per i consiglieri.

6 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo rappresentante avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7 - La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

8 - Ad eccezione del Presidente, coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e devono essere sostituiti.

9 - La Commissione è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei membri, effettivi o supplenti; i pareri formulati sono quelli che ottengono più voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10 - Nei casi in cui la Commissione non si riunisce validamente il competente Ufficio dell'Ente, qualora vi siano ragioni di urgenza, può prescindere dal relativo parere.

11 - Fino a quando non viene costituita la commissione di cui al presente articolo, ovvero nei casi in cui la Commissione non potesse validamente operare, il competente ufficio dell'Ente esercita l'attività di tenuta dell'albo degli autotrasportatori prescindendo dal parere della commissione medesima.

Art. 27

Compiti della Commissione consultiva

1 - La Commissione di cui all'articolo precedente, ove istituita, emette pareri non vincolanti sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti:

- a) iscrizione delle imprese all'Albo senza limiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. b);
- b) estensione dell'iscrizione dall'esercizio dell'attività con limiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. a) del presente regolamento, all'esercizio dell'attività con veicoli senza limiti di massa e di portata di cui alla lettera b) dello stesso articolo;
- c) estensione dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività con veicoli senza limitazioni di massa complessiva e di portata, per quelle imprese precedentemente iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16/05/1991 n. 198 ovvero ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 14/12/1987, n. 508;
- d) cancellazione o sospensione d'ufficio dall'Albo di imprese già iscritte, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti;
- e) applicazione delle sanzioni disciplinari alle imprese.

2 - E' necessario, altresì, sentire il parere della suddetta Commissione qualora norme specifiche espressamente lo prevedono; inoltre il dirigente dell'ufficio competente può richiedere il parere in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto opportuno per la definizione di una pratica ovvero per la determinazione di procedure nonché per l'interpretazione di norme specifiche.

3 - Nelle more dell'istituzione della commissione di cui al punto precedente l'attività istruttoria viene demandata al competente Servizio dell'Ente.

Art. 28

Modulistica

1 - Il competente ufficio dell'Ente, sentita anche la commissione di cui all'articolo 26 ove istituita, predispone i moduli per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive ad esse relative. Detti moduli verranno messi a disposizione degli interessati anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Essi contengono gli elementi essenziali ai fini della completezza e della regolarità delle pratiche riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

2 - Gli utenti possono utilizzare moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio purché di contenuto corrispondente e nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 29

Termini dei procedimenti

1 - Il procedimento per l'iscrizione all'Albo, così come previsto dall'art. 17 della legge 298/74, nonché ogni altro procedimento relativo alla tenuta dell'albo stesso e che consegua ad istanza dell'interessato, si conclude entro il termine di giorni 30 (trenta). In caso di presentazione di istanze incomplete od irregolari o non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione delle stesse. A tal fine l'ufficio, entro il suddetto termine, comunica quanto mancante od irregolare agli interessati.

Art. 30

Comunicazione circa l'avvenuta iscrizione all'Albo

1 - L'ufficio competente notifica personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata A.R. l'avvenuta iscrizione all'Albo. Analoga comunicazione è effettuata, se del caso, allo Studio di Consulenza automobilistica delegato dall'interessato. In allegato viene trasmesso, se richiesto, il certificato di iscrizione all'Albo rilasciato ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'impresa presso la locale C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. In caso di delega, detto certificato viene trasmesso allo Studio di consulenza automobilistica.

2 - Il certificato di cui al comma precedente viene rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

Art. 31

Iscrizione nel Registro delle imprese

1 - Le imprese iscritte nell'Albo sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci.

2 - L'ufficio competente dell'Ente può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare se le imprese iscritte all'Albo siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio I.A.A. e risultino esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

3 - Le imprese che, dai controlli effettuati, risultano non essere iscritte nel Registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonostante siano decorsi 90 giorni dalla iscrizione nell'Albo, ovvero le imprese che risultano aver cessato tale attività, sono cancellate dall'Albo dal competente ufficio dell'Ente ai sensi dell'articolo 20 della legge 298/74.

4 - Per la cancellazione dall'Albo prevista nel comma precedente trovano applicazione l'art. 24 legge 298/74 nonché la norma relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

TITOLO V DIREZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 32

Direzione dell'attività di trasporto

1 - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 395/2000, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera continuativa ed effettiva da persona in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 12 del presente Regolamento.

2 - Tale persona preposta alla direzione deve essere, alternativamente:

- a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni siano state espressamente conferite. Tale lavoratore deve essere inquadrato ad un livello contrattuale per il quale il contratto collettivo nazionale di settore preveda l'esplicazione di funzioni direttive. E' ammesso il rapporto di lavoro part-time in funzione delle esigenze dell'impresa. L'espresso conferimento deve risultare da atto scritto ovvero deve essere dichiarato, nella forma di dichiarazioni sostitutive, sia dal datore di lavoro che dal diretto interessato.

Il competente ufficio dell'Ente ha la facoltà di controllare, per il tramite degli organi appositamente preposti, la continuità e l'effettività della direzione dell'attività di trasporto ed in caso negativo il requisito dell'idoneità professionale si considera perso.

2 bis - La qualità di collaboratore familiare di cui al punto c) del comma precedente, deve essere dimostrata attraverso dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal collaboratore stesso e dal titolare d'impresa; in ogni caso deve essere fornita copia dell'atto costitutivo di impresa familiare o di scrittura privata autenticata nei modi di legge ovvero di idonea certificazione del Registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti detto rapporto di collaborazione familiare.

3 - I rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese ed i preposti alla direzione dell'attività di trasporto sorti precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo 395/2000, devono conformarsi a quanto previsto dal presente articolo, nei termini di cui all'art. 35. Il mancato adeguamento comporta la perdita del requisito della capacità professionale di cui all'art. 12.

4 - Nei casi di perdita del requisito dell'idoneità professionale previsti dai commi 2 e 3 troverà applicazione l'articolo 38 del presente regolamento.

5 - La persona in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 12, anche se conseguito a domanda ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 e dell'art. 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, può dirigere l'attività di una sola impresa non esentata dal possesso del requisito della professionalità.

6 - La limitazione di cui al comma precedente non vale per le imprese esentate dalla dimostrazione del requisito di cui trattasi.

7 - L'attività di trasporto di una impresa può essere diretta anche da più persone in possesso del requisito dell'idoneità professionale.

Art. 33

Comunicazione del preposto alla direzione dell'attività di trasporto

1 - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 comunicano al competente ufficio dell'Ente la persona preposta alla direzione dell'attività di trasporto all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo.

2 - Tale comunicazione è dovuta anche in caso di sostituzione del preposto, congiuntamente al pagamento in favore della Provincia di Teramo di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

TITOLO VI

VERIFICHE ED ADEGUAMENTI

Art. 34

Verifiche

1 - Il competente ufficio dell'Ente verifica per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, tenendo conto degli adeguamenti di cui al successivo articolo.

2 - I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a campione o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno. Per i controlli a campione devono essere preventivamente determinati e resi noti i criteri di campionamento.

3 La verifica della persistenza del requisito:

- a) dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- b) della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata nonché dall'impresa bancaria che ha rilasciato la relativa attestazione di affidamento;
- c) dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4 si considerano non sussistenti i requisiti dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale dell'impresa che, a richiesta dell'ufficio competente non fornisce, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo ovvero quando l'insussistenza del requisito viene accertata d'ufficio tramite le amministrazioni od istituzioni competenti.

Art. 35

Adeguamenti ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale

1 Così come stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 395/2000:

a) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 già iscritte nell'Albo alla data del 31/12/1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal citato decreto legislativo 395/2000.

b) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987 con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale, prevista dall'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti 05/11/1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 08/03/1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e

dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 21 di detto decreto legislativo.

c) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo dal 01/06/1987 fino al 16/08/2005, giorno dell'entrata in vigore del D.M. 161/20005 (regolamento di attuazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 395/2000), con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale prevista dall'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti 05/11/1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 08/03/1988, n. 100, nonché dall'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000 entro 48 mesi.

d) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, iscritte nell'Albo ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti 508/87 e successive modifiche e 198/91 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per l'esercizio dell'attività di trasporto con veicoli senza limitazioni di massa complessiva e/o di portata, e quindi con la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, ma che avevano dato prova del requisito della capacità finanziaria mediante una attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art. 6 del decreto legislativo 395/2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo precedente e comunque entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2005 (regolamento di attuazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 395/2000).

2 - L'adeguamento al requisito dell'onorabilità non comporta la perdita dello stesso requisito da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono onorabili ai sensi della previgente normativa e risultano essere in una delle posizioni previste dall'articolo 7 comma 1, in una impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi regolarmente iscritta all'Albo.

3 - E' onere delle imprese dare prova dell'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nel comma 1.

3 bis - L'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nei commi precedenti comporta, inoltre, il versamento in favore della Provincia di Teramo di un importo stabilito in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4 - Le imprese, entro i termini previsti per l'adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e di capacità professionale, in alternativa all'adeguamento stesso, possono scegliere di continuare l'esercizio dell'attività di trasporto esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi), optando per la tipologia di iscrizione che richiede la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.

5 - Il mancato adeguamento ai requisiti entro i termini indicati al comma 1, ovvero il mancato esercizio dell'opzione di cui al precedente comma, determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e trovano, pertanto, applicazione le norme di cui al successivo Titolo VII.

TITOLO VII

PERDITA DEI REQUISITI

Art. 36

Perdita dell'onorabilità

1 - Come stabilito dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito di cui all'art. 7 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2 - L'impresa è tenuta a comunicare entro tre giorni il fatto al competente ufficio dell'Ente.

3 - Il competente ufficio dell'Ente che sia comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito sospende immediatamente l'iscrizione nell'Albo fino al giorno in cui l'impresa non indichi il nuovo soggetto che rientri in uno dei casi di cui all'art. 32 comma 2 e che, in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto; considerata la particolare esigenza di celerità del procedimento l'ufficio procede alla sospensione anche senza il prescritto parere della commissione di cui all'articolo 26.

4 - Se entro un mese dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'impresa non ha provveduto a quanto previsto nel comma precedente, il competente ufficio dell'Ente procede a cancellarla dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza; entro il suddetto termine l'impresa può anche procedere ad indicare il nuovo soggetto che dirige l'attività secondo quanto previsto al comma precedente.

5 - Come stabilito dal comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito di cui all'articolo 7 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui all'articolo 7 comma 1 lettere a), b) e c) del presente Regolamento, l'impresa iscritta nell'Albo comunica entro tre giorni il fatto al competente ufficio dell'Ente; l'impresa comunica, altresì, l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità indicando anche gli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

6 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 5 non è stato comunicato al competente ufficio dell'Ente l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità, quest'ultimo procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo; l'ufficio procede alla cancellazione dall'Albo anche quando sia venuto diversamente a conoscenza di quanto previsto al comma precedente.

7 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8 - Prima di procedere alla cancellazione è necessario, altresì, sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 26, ove istituita.

9 - In ogni caso non si procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo se il requisito dell'onorabilità è stato riacquistato ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo 395/2000.

10 - Le norme di cui ai commi 3, 7, 8 e 9 si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita dell'onorabilità è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 34.

11 - Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

12 - La mancata comunicazione di cui ai commi 2 e 5 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 37

Perdita della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa di trasporto comunica entro tre giorni, il fatto al competente ufficio dell'Ente.

2 - Il competente ufficio dell'Ente, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 26, ove istituita, potrà consentire all'impresa di continuare ad esercitare l'attività di trasporto, entro il termine massimo di un anno, se la propria situazione economica lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole in un prossimo futuro sulla base di un piano finanziario.

3 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1 o allo spirare del termine di cui al comma precedente, qualora concesso, il requisito della capacità finanziaria non è stato reintegrato, il competente ufficio dell'Ente procede alla cancellazione dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - Prima di procedere alla cancellazione è necessario, altresì, sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 26, ove istituita.

6 - Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita della capacità finanziaria è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 34.

7 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

8 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 38

Perdita dell'idoneità professionale

1 - Come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 395/2000, se la persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto non la esercita più, fatte salve le fattispecie previste dagli articoli 39 e 40, l'impresa di trasporto iscritta all'Albo comunica, entro tre giorni, il fatto al competente ufficio dell'Ente.

2 - Si considera che non esercita la direzione dell'attività di trasporto, ai fini del presente articolo, la persona ad essa preposta che non sia o non sia più in una delle posizioni previste dall'art. 32 comma 2 del presente Regolamento o che dichiari di non svolgere più detta funzione o che, infine, l'eserciti in maniera non effettiva o non continuativa e ciò sia stato dichiarato dall'interessato o accertato dagli organi competenti, anche a seguito di controlli disposti dall'ufficio.

3 - Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ovvero entro due mesi dal momento in cui l'ufficio è comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito dell'idoneità professionale, il requisito stesso non è stato reintegrato, si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - Prima di procedere alla cancellazione è necessario, altresì, sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 26, ove istituita.

6 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

7 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 45 del presente regolamento.

TITOLO VIII

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 39

Proseguimento provvisorio dell'attività

1 - Come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 395/2000, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto in possesso del requisito della idoneità professionale, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, ai sensi della vigente normativa, di esercitare a titolo provvisorio, la direzione dell'attività di trasporto anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, a condizione che sia sussistente il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al competente ufficio dell'Ente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione devono essere indicati ed opportunamente documentati:

- a) la causa di impedimento alla direzione dell'attività da parte della persona a ciò in precedenza preposta;
- b) i dati anagrafici del soggetto che lo sostituisce in carenza del requisito dell'idoneità professionale ed il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa.

Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento provvisorio dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

3 - L'ufficio competente, acquisito anche il consenso del diretto interessato e verificato il possesso da parte di quest'ultimo del requisito dell'onorabilità, consente l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ad un anno che decorre dalla data in cui si è interrotta la precedente direzione.

4 - Il periodo di cui al comma precedente può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il competente ufficio dell'Ente, sentito anche il parere della Commissione di cui all'art. 26, ove istituita, ritenga che, entro il periodo di proroga, sarà comunicato il nuovo soggetto che, in possesso del requisito dell'idoneità professionale e del requisito dell'onorabilità, assuma la direzione dell'attività di trasporto.

5 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente l'ufficio competente non ritenga che entro il periodo di proroga l'impresa possa eseguire gli adempimenti prescritti ovvero in caso di decorso senza esito del suddetto periodo di proroga, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei dritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

6 - E' necessario, altresì, prima di cancellare l'impresa dall'Albo, sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 26, ove istituita.

7 - La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 45 del presente regolamento.

Art. 40

Proseguimento definitivo dell'attività

1 - In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, del titolare di impresa individuale che, sulla base della previgente normativa, era esentato dal possesso del requisito della idoneità professionale, l'attività potrà essere definitivamente proseguita da coloro che ne abbiano titolo purché risulti soddisfatto il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al competente ufficio dell'Ente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione deve essere indicata ed opportunamente documentata la causa di impedimento. Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento definitivo dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

3 - Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà dell'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 35 del presente Regolamento: a tal fine i termini previsti per l'adeguamento iniziano a decorrere dalla data del verificarsi del fatto di cui al comma 1.

4 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente non si verifica l'adeguamento ai requisiti, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

Art. 41

Variazioni

1 - Ogni variazione della compagine sociale nonché del parco veicolare deve essere comunicata al competente ufficio della Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge 298/74.

2 - Le comunicazioni di cui al comma precedente devono avvenire entro trenta giorni da quando la modifica è avvenuta.

3 - Nel caso di recesso o di uscita del socio amministratore nelle società di persona o dell'amministratore per le società di capitali, che era in possesso del requisito dell'idoneità professionale e che dirigeva l'attività di trasporto, il requisito stesso si considera perso e trova, pertanto, applicazione la norma di cui all'articolo 38.

4 - L'ingresso in società di nuovi amministratori o soci illimitatamente responsabili, deve essere comunicato al competente ufficio dell'Ente entro trenta giorni dal verificarsi del fatto ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 298/74 ed alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso del requisito dell'onorabilità in capo agli stessi soggetti. Detta documentazione potrà essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5 - La trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita semplice e viceversa, anche con modifica degli amministratori, deve essere comunicata al competente ufficio che tiene l'albo degli autotrasportatori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 298/74, senza che sia necessario richiedere la continuazione dell'attività. Nel contesto della comunicazione deve essere data prova del possesso di tutti i requisiti prescritti in capo alla nuova società: diversamente si applica l'articolo 42 del presente Regolamento.

6 - Le semplici variazioni della denominazione sociale o della sede, comportano solamente l'obbligo della comunicazione da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge 298/74.

7 - All'impresa che effettua le comunicazioni di cui ai commi precedenti viene mantenuto il proprio numero di iscrizione all'Albo e l'ufficio competente provvede ad aggiornare il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dandone comunicazione agli interessati. L'aggiornamento del suddetto C.E.D. vale quale comunicazione al Comitato Centrale di cui all'art. 2 della legge 298/74.

Art. 42

Continuità di iscrizione all'Albo

1 - Le imprese che intendono continuare ad essere iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 15 della legge 298/74, devono presentare istanza al competente ufficio della Provincia, in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui all'articolo 25, comma 1. L'istanza dovrà necessariamente contenere, tra l'altro, copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione e dal quale si evince la continuazione dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

1 bis - Alla domanda deve essere altresì allegata la attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo, per spese di istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

2 - In ogni caso la continuità di iscrizione può essere riconosciuta solo nelle seguenti ipotesi:

- a) nuova società derivante da trasformazione, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 41;
- b) nuova società derivante da fusione o incorporazione;
- c) nuova società di persone creata con l'apporto di una o più imprese individuali;
- d) nuova impresa individuale che continua l'attività a seguito dello scioglimento di una società di persone;

a condizione che l'impresa o una delle imprese originarie abbia regolarmente esercitato l'attività di autotrasporto di merci nel periodo precedente. L'ufficio competente ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti.

3 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 2, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero

con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

4 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità, è attribuito un nuovo numero di iscrizione tratto dall'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento di iscrizione e, qualora possibile, la data di iscrizione dell'impresa originaria.

5 - Non rientrano tra le previsioni di cui all'art. 15 della legge 298/74 le variazioni di imprese individuali in società di capitali e viceversa.

6 - Per quanto riguarda le esenzioni dal possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria, le stesse sono riconosciute, subordinatamente al riconoscimento della continuità di iscrizione, soltanto se in precedenza spettanti all'impresa o ad una delle imprese originarie, considerato anche l'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 35 del presente regolamento, ed al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- per l'idoneità professionale, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera permanente, effettiva ed esclusiva da:
 - per i casi sub a), b) e d), da un amministratore della società o di una delle società originarie avente diritto all'esenzione;
 - per il caso sub c), dal socio amministratore conferente l'impresa individuale avente diritto all'esenzione.

Ovviamente l'incaricato alla direzione dell'attività della nuova impresa deve avere con l'impresa stessa uno dei rapporti previsti dalla normativa vigente in tema di direzione dell'attività. Detta persona non potrà essere sostituita prima di diciotto mesi dalla assunzione dell'incarico, fatta eccezione per cause di forza maggiore debitamente documentate; decorsi diciotto mesi, in caso di sostituzione, dovrà essere dimostrato il possesso del requisito dell'idoneità professionale;

- per la capacità finanziaria, l'esenzione viene riconosciuta a condizione che l'impresa originaria, o una di esse, sia stata autorizzata all'esercizio dell'autotrasporto prima del 01/01/1990, tenendo conto, tuttavia, dell'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 35 del presente Regolamento.

7 - Per cause di forza maggiore, di cui al precedente comma, si intendono impedimenti per motivi di salute o per esigenze di carattere familiare o altre circostanze impeditive da valutare di volta in volta, sentita anche la Commissione di cui all'articolo 26 del presente regolamento, ove istituita, che non rendono possibile continuare ad esercitare la direzione dell'attività di trasporto.

8 - Con il medesimo provvedimento di iscrizione all'Albo della nuova impresa, saranno cancellate dall'albo stesso l'impresa o le imprese originariamente iscritte. A tal fine, gli aventi titolo dovranno

esprimere per iscritto il proprio assenso alla cancellazione nel contesto della richiesta di continuazione di iscrizione presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge 298/74.

9 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità con l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori dell'impresa originaria, si procederà all'iscrizione della nuova impresa all'albo medesimo previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 25 comma 1 e verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'ufficio comunicherà tale circostanza all'interessato anche al fine di interrompere il termine del procedimento che ricomincerà a

decorrere dalla data in cui verrà fornita tutta la documentazione richiesta o sarà data prova del possesso dei requisiti prescritti.

10 - Le imprese alle quali viene riconosciuta la continuità di iscrizione ai sensi del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 35 con riferimento alla posizione dell'impresa originaria.

Art. 43

Trasferimenti di sede

1 - Qualora un'impresa iscritta all'Albo presso un'altra Provincia, trasferisca la propria sede nel territorio di questo Ente, la stessa è tenuta a presentare istanza al competente ufficio al fine di ottenere l'iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di Teramo. L'istanza deve essere regolarizzata con l'applicazione di una marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa.

1 bis - Alla domanda deve essere altresì allegata la attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo, per spese di istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

2 - L'ufficio competente, appena ricevuta l'istanza di iscrizione, comunicherà la circostanza al corrispondente ufficio della Provincia di provenienza al fine di richiedere la trasmissione del fascicolo e la cancellazione dell'impresa dall'Albo tenuto dalla medesima Provincia.

3 - Nel caso in cui l'impresa abbia regolarmente esercitato l'attività di trasporto di merci per conto di terzi nel periodo precedente, con il medesimo provvedimento di iscrizione viene riconosciuta all'impresa la continuità e l'anzianità con l'iscrizione nell'albo presso la Provincia di provenienza nonché il diritto alle eventuali esenzioni dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale ma soltanto se ed in quanto in precedenza spettanti.

4 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 3, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

5 - L'ufficio competente ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

6 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità e dell'anzianità di iscrizione, è attribuito un nuovo numero di iscrizione tratto dall'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento di iscrizione e, qualora possibile, la data di iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di provenienza.

7 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità e l'anzianità di iscrizione si procederà comunque all'iscrizione all'Albo come per le nuove imprese previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa e della verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 44

Sanzioni disciplinari

1 - L'ufficio dell'Ente addetto alla tenuta dell'Albo, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o a seguito di accertamenti effettuati da personale dell'ufficio competente all'uopo abilitato, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescritte dall'art. 21 della legge 06 giugno 1974, n. 298 nonché dall'art. 12 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212.

2 - L'avvio del procedimento deve essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 24 della legge 298/74 per l'esercizio dei diritti ivi previsti nonché comunque ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge 241/90 da esercitarsi entro un termine di trenta giorni.

3 - Decorso il termine di cui al comma 2, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti dagli interessati e ascoltati gli stessi, qualora ne avessero fatto richiesta, il responsabile del servizio procede a predisporre l'atto finale del procedimento inteso quale irrogazione della sanzione disciplinare ovvero procederà ad archiviare la pratica.

4 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari alle imprese di trasporto di cose per conto di terzi, le violazioni di cui alla legge 13 novembre 1978, n. 727 rilevano esclusivamente per quelle violazioni che attengono all'uso del cronotachigrafo se ed in quanto riconducibili alle violazioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del nuovo codice della strada nonché ai Regolamenti Cee vigenti in materia.

5 - Le violazioni di cui agli articoli 10, 33, 121 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 353 (Codice della Strada) nonché quelle di cui agli articoli 3, 4, 103 e 127 comma 3 dello stesso D.P.R., richiamati dalla legge 298/74 - art. 121 comma 1 rispettivamente ai punti 2) e 6-bis), essendo stato detto D.P.R. abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dalle violazioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) secondo la tabella di corrispondenza che segue:

Tabella di corrispondenza	
<i>D.P.R. 353/59 (Codice della Strada)</i>	<i>D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada)</i>
10	10
33 – 121	62 – 167 commi 1, 2 e 3
3	6
4	7
103	142
127 comma 3	174 -178 – 179

6 - Le imprese incorrono:

- a) nell'ammonizione, per i casi di minore gravità;
- b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;

- c) nella sospensione dall'Albo da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura sulla base di quanto indicato al comma 11.
- d) nella radiazione dall'Albo, nei casi di reiterate gravi violazioni sulla base di quanto indicato al comma 11.

7 - Nella scelta della sanzione disciplinare da applicare deve tenersi conto anche del numero, dell'entità del danno apportato o che sarebbe potuto derivare e della pericolosità delle stesse violazioni ai fini della tutela della incolumità fisica delle persone e delle cose trasportate.

8 - Le imprese radiate dall'Albo non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

9 - Si applica la sanzione della sospensione dall'Albo per la violazione di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212 nei casi in cui l'impresa non abbia dato dimostrazione ai sensi del comma 3 del predetto articolo, entro i termini in esso indicati, del corretto rapporto lavorativo che lega il conducente all'impresa. La sospensione ha durata di almeno tre mesi nel caso in cui il conducente non era altresì titolare di patente di guida valida in Italia per la conduzione del veicolo con il quale la violazione è stata commessa.

10 - Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare tra quelle indicate nel comma 7 si deve, altresì, tener conto delle pregresse sanzioni subite dall'impresa nell'arco di un triennio, sulla base del seguente schema:

Sanzione minima da irrogare in caso di pregresse sanzioni
Cinque ammonimenti irrogati nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una censura.
Due censure irrogate nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una sospensione.
Due sospensioni irrogate nell'arco di un triennio, comportano la radiazione dall'Albo.

11 - Il triennio decorre a ritroso a partire dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione. Le pregresse sanzioni sono prese in considerazione, ai fini della determinazione della sanzione da applicare secondo quanto indicato nel comma precedente, soltanto se conseguenti a violazioni commesse nell'arco del suddetto periodo.

12 - In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo di una impresa, il competente Ufficio della Provincia comunicherà l'adozione dei provvedimenti all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Teramo ed alla Camera di Commercio I. A e A. di Teramo, nonché alle forze di Polizia al fine di consentire l'adozione degli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

13 - Le violazioni commesse precedentemente la data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere sanzionate sulla base delle altre norme previgenti tenendo conto, per quanto possibile, delle disposizioni del presente articolo.

Art. 45

Sanzioni pecuniarie

1 - Il competente ufficio dell'Ente provvede alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000 e dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

2 - Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Teramo.

3 - Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000, saranno prese in considerazione esclusivamente le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 45 bis

Termine delle procedure sanzionatorie

1 - Il termine per l'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 44 e 45 del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 28 della legge 689/81.

TITOLO X **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46

Accesso agli sportelli

1 - Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'iscrizione delle imprese nell'albo degli autotrasportatori, esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- b) gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente competente;
- c) le associazioni di categoria degli autotrasportatori;
- d) i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.

2 - In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante. L'ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 delle legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 47

Notifica dei provvedimenti

1 - Ciascun provvedimento attinente lo stato dell'iscrizione nell'Albo va notificato personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 48

Norme di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia; alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni; al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed al D.M. 161/2005 (Regolamento di attuazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 395/2000; ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e delle Navigazione) nelle parti non in contrasto con le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 49

Adeguamento normativo

1 - Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.

2 - Nei casi di cui al comma 1, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3 -Le norme del presente Regolamento, inoltre, si intendono implicitamente modificate dalla norme del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 395/2000 eventualmente in contrasto.

Art. 50

Entrata in vigore ed efficacia

1 - Il presente regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2 - Il presente regolamento, all'esito della sua entrata in vigore ai sensi del precedente comma, è immediatamente efficace.